SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 202

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni ARG/gas 102/08; ARG/elt 103, 105, 106, 108, 109, 110/08; ARG/gas 111, 112/08; ARG/elt 113/08; ARG/gas 114/08; ARG/elt 115/08; ARG/gas 118/08; ARG/elt 119/08.

Da 08A06025 a 08A06038

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2008.

Proroga, fino al 30 ottobre 2008, degli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2007, con il quale sono stati nominati i commissari straordinari dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, istitutivo del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché di riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'art. 1, commi 613 e 614, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) con i quali, ai fini del potenziamento della qualificazione scientifica, nonché dell'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), vengono apportate modifiche alla struttura, al ruolo e ai compiti dell'Istituto stesso, come definiti dal citato decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 615, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la cessazione dall'incarico del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI e la nomina, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di uno o più commissari straordinari in attesa della costituzione dei nuovi organi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 3 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007, con il quale, al fine di garantire in attesa della costituzione dei nuovi organi il regolare svolgimento dell'attività dell'Istituto stesso, sono stati nominati i commissari straordinari dell'INVALSI;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2007, registrato dalla Corte dei conti il 18 ottobre 2007, registro n. 10, foglio n. 339, con il quale gli effetti del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2007 sono stati prorogati sino al 30 giugno 2008;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 gennaio 2008, con il quale è stato nominato il Comitato di indirizzo dell'INVALSI ai sensi dell'art. 1, comma 612, lettera *d),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

Considerato che, su proposta del Ministro dell'istruzione *pro tempore,* in data 25 gennaio 2008 il Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura per la nomina del prof. Piero Cipollone a Presidente dell'INVALSI;

Tenuto conto che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere non è stato possibile completare la predetta procedura di nomina, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Tenuto conto che la suddetta proposta di nomina è stata confermata con nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 giugno scorso;

Ritenuto necessario, alla scadenza del termine relativo ai commissari straordinari, garantire comunque la continuità dell'azione amministrativa dell'INVALSI, nelle more del perfezionamento della procedura per la nomina del Presidente e la successiva costituzione dei nuovi organi dell'Istituto medesimo;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 3 febbraio 2007 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007, con il quale sono stati nominati i commissari straordinari dell'INVALSI, già prorogati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2007, registrato dalla Corte dei conti il 18 ottobre 2007, sono ulteriormente prorogati fino al perfezionamento della nomina del Presidente e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 384

08A06100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2008.

Aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, individua, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete nazionale dei gasdotti;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera *h)*, che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti è effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto l'art. 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come aggiunto dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, con il quale è stata individuata la Rete nazionale dei gasdotti su conforme parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 12 ottobre 2000, n. 186/00 e della Conferenza unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sopra citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete nazionale dei gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regioni e le province autonome interessate, e provvede, in funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 4 agosto 2005 con il quale sono stati inclusi nella Rete nazionale dei gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 13 marzo 2006 con il quale all'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti, allegato al suddetto decreto 4 agosto 2005, è aggiunto in allegato 3 «Interconnector» il gasdotto «IGI»;

Viste le istanze della società Snam Rete Gas S.p.A. per l'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti dei seguenti metanodotti:

a) «Poggio Renatico-Cremona» DN 1200 1ª specie per km 147, di cui km 134 ricadenti in ambito territoriale della regione Emilia-Romagna e km 13 ricadenti in ambito territoriale della regione Lombardia;

b) «Menfi-Agrigento» DN 1200 1ª specie per km 55 ricadenti in ambito territoriale della regione Sicilia;

c) «Collegamento del metanodotto Cavarzere-Minerbio al nodo esistente di Minerbio» DN 900 1ª specie per km 0,4 ricadenti in ambito territoriale della regione Emilia-Romagna,

nonché per l'effettuazione di aggiornamenti e rettifiche relative a metanodotti già inseriti nella Rete nazionale dei gasdotti;

Vista l'istanza della società OLT Off Shore LNG Toscana S.p.A. per l'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti del metanodotto «Terminale GNL-Suese» DN 800 1ª specie tratto sottomarino compreso fra il terminale galleggiante, permanentemente ancorato a circa 10 miglia dalla costa toscana e, successivamente, in esecuzione interrata per km 7,538, dall'approdo sulla costa livornese (foce dello scolmatore dell'Arno) fino alla rete di trasporto esistente di Suese in comune di Collesalvetti (Livorno);

Vista l'istanza della società S.G.I. - Società gasdotti Italia S.p.A. per l'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti dei seguenti metanodotti:

a) «Paliano-Busso» nuova dorsale DN 20" 1ª specie per km 170, di cui km 96 ricadenti in ambito territoriale della regione Lazio, km 7 ricadenti in ambito territoriale della regione Campania e km 67 ricadenti in ambito territoriale della regione Molise;

b) «Interconnessione Reggente-Castelnuovo della Daunia» DN 12" 1ª specie di collegamento al gasdotto nazionale Snam Rete Gas «S. Salvo-Biccari» (C.N. Daunia-FG) per km 8 ricadenti in ambito territoriale della regione Puglia;

c) «Larino-Chieuti-Reggente» DN 12" 1ª specie per km 46, di cui km 20 ricadenti in ambito territoriale della regione Molise e km 26 ricadenti in ambito territoriale della regione Puglia;

d) «Forca Caruso-Roccasecca» (in esercizio) DN 20" 1ª specie per km 107, di cui km 71 ricadenti in ambito territoriale della regione Abruzzo e km 36 ricadenti in ambito territoriale della regione Lazio, con decorrenza della classificazione dal 1° ottobre 2009;

e) «Campobasso-Larino» (in esercizio) DN 20" 1ª specie per km 56 ricadenti in ambito territoriale della regione Molise, con decorrenza della classificazione dal 1° ottobre 2009;

Vista l'istanza della società Galsi S.p.A. per l'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti del metanodotto «Galsi» (gasdotto Algeria-Italia via Sardegna), composto dai seguenti tratti:

sezione off-shore dalla costa algerina fino all'approdo di Porto Botte (Cagliari) a sud della costa sarda per 300 km di gasdotto sottomarino DN 26" 1ª specie, di cui 45 km ubicati nel mare territoriale italiano, 2 km dall'approdo di Porto Botte fino alla cabina di riduzione e misura;

sezione terrestre di attraversamento della Sardegna da Porto Botte fino ad Olbia, per circa 300 km di gasdotto DM 48" 1ª specie;

sezione off-shore da Olbia alla costa toscana, in prossimità di Piombino, per circa 300 km di gasdotto sottomarino DM 32" 1ª specie;

sezione terrestre in Toscana per 3 km di gasdotto DM 32" 1ª specie da Piombino fino all'interconnessione con la Rete nazionale di trasporto esistente;

Considerato il parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito all'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti dei suddetti metanodotti, espresso con delibera 14 luglio 2006, n. 146/06, nota 11 giugno 2008 prot. generale 17223, delibera 27 giugno 2008 PAS 3/08;

Considerato inoltre il parere favorevole delle regioni interessate acquisito, relativamente al metanodotto «Galsi», per formale comunicazione della regione Toscana — delibera n. 337 del 5 maggio 2008 — e della regione autonoma della Sardegna — delibere nn. 32/17 del 4 giugno 2008 e 24/15 del 7 giugno 2008 — relativamente al metanodotto «Poggio Renatico-Cremona» per formale comunicazione della regione Lombardia — D.G. Reti e servizi di pubblica utilità — nota n. Q1.2006.0014917 del 29 giugno 2006 — relativamente al metanodotto «Terminale GNL-Suese», per formale comunicazione della regione Toscana — delibera n. 782 del 30 ottobre 2006 — per intervenuto silenzio-assenso, essendo trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto senza che sia pervenuta alcuna manifestazione di dissenso, relativamente agli altri metanodotti succitati;

Ritenuto che per le loro caratteristiche tecnico-funzionali i suddetti gasdotti sono riconducibili a quelli previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Vista l'istanza della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. intesa ad ottenere l'inserimento, in un apposito allegato della Rete nazionale dei gasdotti, del tratto di metanodotto appartenente alla stessa società, denominato «Terminale GNL-Cavarzere», già facente parte della Rete nazionale dei gasdotti;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta richiesta, su parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas espresso con nota prot. GB/M07/1784 in data 13 aprile 2007, aggiungendo a tale scopo all'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti uno specifico allegato 4 - Metanodotti di collegamento con i terminali di rigassificazione GNL;

Vista l'istanza della società IGI Poseidon S.A. relativa al trasferimento della titolarità del gasdotto «IGI», già inserito nella Rete nazionale dei gasdotti, nonché per l'effettuazione di aggiornamenti e rettifiche relative;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti allegato al decreto del Ministro delle attività produttive 4 agosto 2005, sono aggiunti i seguenti gasdotti:

a) «Poggio Renatico-Cremona»;

b) «Menfi-Agrigento»;

c) «Collegamento del metanodotto Cavarzere-Minerbio al nodo esistente di Minerbio»;

d) «Terminale GNL-Suese»;

e) «Paliano-Busso»;

f) «Interconnessione Reggente-Castelnuovo della Daunia»;

g) «Larino-Chieuti-Reggente»;

h) «Forca Caruso-Roccasecca», con decorrenza della classificazione dal 1° ottobre 2009;

i) «Campobasso-Larino», con decorrenza della classificazione dal 1° ottobre 2009;

i) «Galsi», per le sezioni citate nelle premesse.

2. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti è aggiunto l'Allegato 4 - Metanodotti di collegamento con i terminali di rigassificazione GNL.

3. Negli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto sono riportati gli elenchi aggiornati dei metanodotti e dei gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non membri dell'Unione europea ubicati nel mare territoriale o nella piattaforma continentale italiana, di cui all'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e dei gasdotti di coltivazione utilizzati anche per l'importazione di gas naturale, per i quali si applicano condizioni di accesso specifiche, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, comprensivi delle rettifiche e degli aggiornamenti di dati relativi agli elenchi di cui al sopracitato decreto ministeriale 4 agosto 2005.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 1° agosto 2008

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° agosto 2008)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 1° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	15,6	1ª	1980	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 2° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	15,6	1ª	1980	Modifica anagrafica metanodotti
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 3° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	15,5	1ª	1980	Modifica anagrafica metanodotti
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 4° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	31,5	1ª	1993 / 1994	Modifica anagrafica metanodotti e rettifica lunghezza
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 5° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	31,5	1ª	1993 / 1994	Modifica anagrafica metanodotti e rettifica lunghezza
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 6° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	3,0	1ª	1993 / 1994	Modifica anagrafica metanodotti e rettifica lunghezza
Totale a				112,7			
MAZARA DEL VALLO - GAGLIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	224,0	1ª	1981 / 1980	
MAZARA DEL VALLO - SCIACCA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	49,8	1ª	1992	
SCIACCA - CANICATTI'	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	82,0	1ª	1992	
CANICATTI' - ENNA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	59,8	1ª	1995	
ENNA - BRONTE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	65,3	1ª	1994	
BRONTE - MONTALBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	28,3	1ª	1993	
MONTALBANO-MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	76,9	1ª	1996	
GAGLIANO - MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	129,4	1ª	1980	
REGGIO CALABRIA - S.EUFEMIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	96,2	1ª	1980	Rettifica lunghezza
PALMI - MAIDA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	76,7	1ª	1993	
S. EUFEMIA - CASTROVILLARI	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	101,6	1ª	1981	Rettifica lunghezza
MAIDA -MARTIRANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	34,1	1ª	1993	Rettifica lunghezza
MARTIRANO - TARSIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	69,4	1ª	1995 / 1994	Rettifica lunghezza
TARSIA - LAURIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	69,3	1ª	1994	
CASTROVILLARI - MELIZZANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	286,3	1ª	1982 / 1981	Rettifica lunghezza
LAURIA - MONTESANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	37,7	1ª	1995	Rettifica lunghezza
MONTESANO - BUCCINO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	57,2	1ª	1993	Rettifica lunghezza
BUCCINO - COLLIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	17,3	1ª	1997 / 1996	Rettifica lunghezza
COLLIANO - CONTRADA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	61,3	1ª	1997 / 1996	Rettifica lunghezza
CONTRADA - MELIZZANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	59,3	1ª	1997	Rettifica lunghezza
MELIZZANO - MAENZA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	133,1	1ª	1983 / 1982	Rettifica lunghezza
MAENZA - GALLESE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	126,4	1ª	1983	Rettifica lunghezza
MELIZZANO-VASTOGIRARDI	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	89,0	1ª	1997 / 1993	Rettifica lunghezza
VASTOGIRARDI - ORICOLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	139,4	1ª	1993	Rettifica lunghezza
ORICOLA - CICILIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	18,0	1ª	1993	Rettifica lunghezza
ORICOLA - GALLESE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	82,4	1ª	1994	Rettifica lunghezza
GALLESE - TERRANUOVA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	169,2	1ª	1984	Rettifica lunghezza
GALLESE - CELLENO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	35,1	1ª	1993	Rettifica lunghezza
CELLENO - CETONA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	59,1	1ª	1994	
CETONA - TERRANUOVA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	75,5	1ª	1994	Rettifica lunghezza
TERRANUOVA - MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	155,2	1ª	1984	Rettifica lunghezza
TERRANUOVA-CASTELBOLOGNESE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	111,5	1ª	1996	Rettifica lunghezza
CASTELBOLOGNESE - MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	43,7	1ª	1993	Rettifica lunghezza
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI SMISTAMENTO DI MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	2,0	1ª	1999	
Allacciamento REPUBBLICA S. MARINO I> PRESA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	80	1,3	1ª	1950	
Allacciamento REPUBBLICA S. MARINO II> PRESA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	100	4,4	1ª	1950	
MINERBIO - POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	19,0	1ª	1988	Rettifica lunghezza
MINERBIO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	85,5	1ª	1981 / 1980	Rettifica lunghezza
POGGIO RENATICO - CORTEMAGGIORE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	138,9	1ª	1986 / 1985	Rettifica lunghezza
MINERBIO - CASTELFRANCO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	38,7	1ª	1992	Rettifica lunghezza
CASTELFRANCO - PARMA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	70,8	1ª	1995 / 1994	Rettifica lunghezza
PARMA - CORTEMAGGIORE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	52,4	1ª	1995	
TARVISIO - MALBORGHETTO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	23,1	1ª	1975 / 1973	Rettifica lunghezza
MALBORGHETTO - CAMISANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	162,7	1ª	1975 / 1973	Rettifica lunghezza
CAMISANO-SERGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	176,0	1ª	1975 / 1974	Rettifica lunghezza

ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° agosto 2008)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI SERGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	2,4	1ª	1999	Rettifica lunghezza
TARVISIO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	265,1	1ª	1991 / 1987	Rettifica lunghezza
ZIMELLA - POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	66,5	1ª	2000	Rettifica lunghezza
PORDENONE - ODERZO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	27,2	1ª	1999	Rettifica lunghezza
ODERZO - ISTRANA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	34,0	1ª	1999	Rettifica lunghezza
FLAIBANO - GONARS	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	32,2	1ª	1981	Rettifica lunghezza
GONARS - VILLESSE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	14,5	1ª	1989 / 1988	
VILLESSE - GORIZIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	17,8	1ª	1991	Rettifica lunghezza
S.STEFANO DI MAGRA - LA SPEZIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	18,7	1ª	1969	
CORTEMAGGIORE - S.STEFANO DI MAGRA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	122,2	1ª	1968 / 1967	Rettifica lunghezza
CORTEMAGGIORE - RIPALTA 750	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	42,6	1ª	1981	Rettifica lunghezza
CORTEMAGGIORE - RIPALTA 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	46,7	1ª	1996 / 1995	Rettifica lunghezza
SERGNANO - RIPALTA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	15,0	1ª	1980	
RIPALTA - CERVIGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	22,4	1ª	1996	Rettifica lunghezza
SERGNANO - MORTARA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	77,3	1ª	1972 / 1970	Rettifica lunghezza
CERVIGNANO - ROGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	31,9	1ª	1994	Rettifica lunghezza
ROGNANO - MORTARA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	26,2	1ª	1995	Rettifica lunghezza
PASSO GRIES - MASERA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	42,3	1ª	1999 / 1998	
MASERA - MORTARA DN 850	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	124,0	1ª	1974 / 1972	Rettifica lunghezza
VERUNO - GOLASECCA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	12,1	1ª	1977 / 1976	Rettifica lunghezza
GOLASECCA - OLTRONA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	25,8	2ª	1979 / 1976	Rettifica lunghezza
OLTRONA - BIZZARONE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	9,6	2ª	1988	Rettifica lunghezza
MASERA - MORTARA DN 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	135,1	1ª	2001	Rettifica lunghezza
FLAIBANO - PORDENONE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	24,7	1ª	2001	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI ISTRANA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	1,0	1ª	2001	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	0,6	1ª	2001	
MALBORGHETTO - BORDANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	44,7	1ª	2002	Rettifica lunghezza
PONTREMOLI - PARMA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	70,5	1ª	2002 / 2004	Rettifica lunghezza
ISTRANA - CAMISANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	37,2	1ª	2003	Rettifica lunghezza
GELA - ENNA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	66,7	1ª	2004	
BORDANO - FLAIBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	31,9	1ª	2004	Rettifica lunghezza
CAMPOCHIARO - SULMONA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	94,1	1ª	2004 / 2005	Completato
PALMI - MARTIRANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	112,7	1ª	2004	Completato
ENNA - MONTALBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	86,2	1ª	2005	Parzialmente in esercizio
Potenziamento Polo Industriale di Brindisi	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	9,8	1ª	2004	
TARVISIO - MALBORGHETTO DN 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	22,8	1ª	2005	Completato
CAMISANO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1400	42,4	1ª	2006	Completato
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	1,2	1ª	2006	Completato
MARTIRANO - RENDE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	36,1	1ª	2007	Completato
Totale b				**5.588,5**			
VASTOGIRARDI - S.SALVO	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	58,3	1ª	1992	Rettifica lunghezza
Collegamento CENTRALE AGIP A CENTRALE SNAM CUPELLO	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	0,5	1ª	1992	
TRESIGALLO - POGGIO RENATICO	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	32,5	1ª	1985	Rettifica lunghezza
PIEVE DI SOLIGO - S.POLO DI PIAVE	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	14,5	1ª	1970	Rettifica lunghezza
Collegamento NODO CORTEMAGGIORE CON AGIP CORTEMAGGIORE	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	4,2	1ª	1992	
Collegamento NUOVA CENTRALE CORTEMAGGIORE CON AGIP	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	7,7	1ª	1989	
CERVIGNANO - SETTALA	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	850 / 500	22,6	1ª	1991 / 1980	Rettifica lunghezza
SETTALA - MONZA	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	29,1	2ª	1995	Rettifica lunghezza
CELLINO - PINETO	c	S.G.I. S.p.a.	500	13,0	1ª	1999	
COLLALTO	c	S.G.I. S.p.a.	200	7,3	1ª	1983	
COLLALTO	c	S.G.I. S.p.a.	150	7,3	1ª	1983	
Totale c				**197,0**			
MONTESANO - GRUMENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	13,0	1ª	1994	Rettifica lunghezza
GRUMENTO - BERNALDA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	91,1	1ª	1995 / 1993	

ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° agosto 2008)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
BERNALDA - PALAGIANO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**32,6**	1ª	1975	Rettifica lunghezza
PALAGIANO - BRINDISI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	450	**77,3**	1ª	1985	Rettifica lunghezza
MOLITERNO - FERRANDINA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**83,2**	1ª	1985 / 1984	Rettifica lunghezza
FERRANDINA - ALTAMURA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**29,5**	1ª	1987	Rettifica lunghezza
CANDELA - ALTAMURA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600 / 400	**110,4**	1ª	1991 / 1967	Rettifica lunghezza
ALTAMURA - SANNICANDRO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**40,6**	1ª	1990	Rettifica lunghezza
SANNICANDRO - LATIANO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**103,3**	1ª	1996 / 1991	Rettifica lunghezza
FIUME CELONE - CANDELA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	450	**24,3**	1ª	1967	Rettifica lunghezza
BICCARI - FIUME CELONE	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	450	**11,5**	1ª	1971	Rettifica lunghezza
BICCARI - BENEVENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**52,9**	1ª	1966 / 1965	Rettifica lunghezza
BENEVENTO - MELIZZANO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**36,6**	1ª	1968	Rettifica lunghezza
S. SALVO - BICCARI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**84,0**	1ª	1968	Rettifica lunghezza
CHIETI - S.SALVO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	**94,0**	1ª	1981	Rettifica lunghezza
RECANATI - CHIETI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**147,8**	1ª	1970 / 1960	Rettifica lunghezza
RECANATI - FOLIGNO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**100,0**	1ª	1971	Rettifica lunghezza
FOLIGNO - TERNI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	**58,3**	1ª	1980 / 1971	Rettifica lunghezza
TERNI - CIVITA CASTELLANA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	**13,6**	1ª	1972	Rettifica lunghezza
RAVENNA - RECANATI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**170,6**	1ª	1970 / 1960	Rettifica lunghezza
RIMINI - S. SEPOLCRO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**74,3**	1ª	1971	Rettifica lunghezza
TERRANUOVA - SANSEPOLCRO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**45,9**	1ª	1977	Rettifica lunghezza
RAVENNA - MESTRE (CAMPAGNA LUPIA)	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	**108,9**	1ª	1969	Rettifica lunghezza
MIRA - CAMPAGNA LUPIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**14,1**	1ª	1992	Rettifica lunghezza
ISTRANA-MIRA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**29,8**	1ª	1978	Rettifica lunghezza
ISTRANA-CALDONAZZO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**110,4**	1ª	1992 / 1989	Rettifica lunghezza
TRENTO - CALDONAZZO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	250	**15,9**	1ª	1984	Rettifica lunghezza
VIGASIO - TRENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	**92,0**	1ª	1974 / 1973	Rettifica lunghezza
CORTEMAGGIORE - ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**117,4**	1ª	1986	Rettifica lunghezza
MORTARA - ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**43,6**	1ª	1974 / 1973	Rettifica lunghezza
MORTARA - CHIVASSO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**67,9**	1ª	1994	Rettifica lunghezza
ALESSANDRIA - POIRINO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	**65,3**	1ª	1971	Rettifica lunghezza
POIRINO - CHIVASSO (tratto Poirino - Cascina Neirole)	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**31,8**	1ª	1987	Rettifica lunghezza
BERNALDA - BRINDISI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**112,2**	1ª	2000 / 2003	Rettifica lunghezza
BOSENTINO - TRENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	**8,7**	1ª	2007	Completato
PINETO - BUSSI	d	S.G.I. S.p.a.	500	**67,5**	1ª	1995	
BUSSI - CASTEL DI IERI	d	S.G.I. S.p.a.	500	**24,9**	1ª	1999	
FORCA CARUSO - ROCCASECCA	d	S.G.I. S.p.a.	500	**107,0**	1ª		con decorrenza da 1 ottobre 2009
CAMPOBASSO - LARINO	d	S.G.I. S.p.a.	500	**56,0**	1ª		con decorrenza da 1 ottobre 2009
Totale d				**2.578,2**			
S. EUFEMIA - CROTONE (Centrale AGIP)	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	650 / 550	**97,5**	1ª	1975	Rettifica lunghezza
CROTONE - ROSSANO	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**91,1**	1ª	1976	Rettifica lunghezza
ROSSANO - TARSIA	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**37,7**	1ª	1980	Rettifica lunghezza
Collegamento POZZI AGIP PINETO AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	300 / 250 / 150	**0,7**	1ª	1978	Rettifica lunghezza
Collegamento CENTRALE AGIP FALCONARA AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	250	**6,8**	1ª	1979	
Collegamento CENTRALE AGIP FALCONARA AL RADDOPPIO RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**6,8**	1ª	1986	Rettifica lunghezza
Collegamento CENTRALE AGIP FANO AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	**8,4**	1ª	1985	
Collegamento POZZI AGIP RUBICONE	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	**0,9**	1ª	1973	
RAVENNA TERRA - RAVENNA MARE 1°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400 / 300	**15,8**	1ª	1957	Rettifica lunghezza
RAVENNA TERRA - RAVENNA MARE 2°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**17,1**	1ª	1968	Rettifica lunghezza
RAVENNA - MINERBIO	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**60,7**	1ª	1969	Rettifica lunghezza
RAVENNA TERRA - CASALBORSETTI 1°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**14,8**	1ª	1969	Rettifica lunghezza
RAVENNA TERRA - CASALBORSETTI 2°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**14,7**	1ª	1971	
Allacciamento CENTRO OLIO DI MONTE ALPI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	**5,5**	1ª	2001	Rettifica lunghezza
Totale e				**378,0**			
GAGLIANO - SPARACOLLO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	**15,9**	1ª		IN FASE REALIZZATIVA

ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° agosto 2008)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
COLLEGAMENTO STOCCAGGIO DI COLLALTO	f	SNAM Rete Gas S.p.a	600	16,3	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA - Rettifica lunghezza
MAZARA-MENFI	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	42,1	1ª		IN FASE REALIZZATIVA
MONTALBANO-MESSINA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	83,1	1ª		IN FASE REALIZZATIVA
TARSIA-MORANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	41,8	1ª		IN FASE REALIZZATIVA
MONTESANO-BUCCINO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	62,3	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
MELIZZANO-CAMPOCHIARO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	44,9	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
SULMONA-ORICOLA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	90,9	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
GALLESE-ORVIETO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	55,7	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
RENDE-TARSIA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	33,4	1ª		IN FASE REALIZZATIVA
MASSAFRA-BICCARI	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	194,6	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
BICCARI-CAMPOCHIARO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	73,6	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
SULMONA-FOLIGNO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	168,7	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
FOLIGNO-SESTINO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	113,6	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
SESTINO-MINERBIO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	140,7	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
ALESSANDRIA-OVIGLIO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	13,2	1ª		IN FASE REALIZZATIVA
MORTARA-ALESSANDRIA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	43,7	1ª		IN FASE REALIZZATIVA
VIGASIO-BUSSOLENGO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	14,5	1ª		IN FASE REALIZZATIVA
ALLACCIAMENTO GNL BRINDISI	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	4,6	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
FLAIBANO-GONARS	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	32,1	1ª		IN FASE REALIZZATIVA
POGGIO RENATICO - CREMONA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	149,2	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
MENFI - AGRIGENTO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	54,6	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
TARVISIO - MALBORGHETTO (Sostituzione del DN 900)	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	22,5	1ª		IN FASE REALIZZATIVA
CAVARZERE - MINERBIO	f	Edison stoccaggio S.p.a.	914	83,2	1ª		IN CORSO DI REALIZZAZIONE
COLLEGAMENTO DEL METANODOTTO CAVARZERE - MINERBIO AL NODO ESISTENTE DI MINERBIO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	0,4	1ª		IN FASE REALIZZATIVA
PALIANO - BUSSO	f	S.G.I. S.p.a.	500	170,0	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
INTERCONNESSIONE REGGENTE - CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	f	S.G.I. S.p.a.	250	8,0	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
LARINO - CHIEUTI - REGGENTE	f	S.G.I. S.p.a.	250	46,0	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
TERMINALE GNL AL LARGO DELLA COSTA TOSCANA - SUESE	f	OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.	800	37,0	1ª		IN CORSO DI REALIZZAZIONE
GALSI - SEZIONE DA 12 MIGLIA A COSTA SUD SARDEGNA	f	GALSI S.p.A.	650	45,0	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
GALSI - SEZIONE IN TERRITORIO SARDEGNA	f	GALSI S.p.A.	1200	300,0	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
GALSI - SEZIONE OFFSHORE SARDEGNA - TOSCANA	f	GALSI S.p.A.	800	300,0	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
GALSI - SEZIONE COSTA TOSCANA - INTERCONNESSIONE RETE ESISTENTE	f	GALSI S.p.A.	800	3,0	1ª		IN FASE AUTORIZZATIVA
Totale f				**2.504,6**			
Totale complessivo				**11.359,0**			
TOTALE IN ESERCIZIO				**8.854,4**			

Definizione della rete nazionale dei gasdotti
a) gasdotti ricadenti in mare.
b) gasdotti di importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cui al punto a), e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento.
c) gasdotti collegati agli stoccaggi.
d) gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti.
e) gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas.
f) reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d), ed e) che risultano attualmente in costruzione o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni.

ALLEGATO 2 - GASDOTTI DI IMPORTAZIONE DA STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA UBICATI NEL MARE TERRITORIALE E GASDOTTI DI COLTIVAZIONE UTILIZZATI PER L'IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE (Aggiornamento al 1° Agosto 2008)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA TUNISIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE - 3 LINEE	art.30 legge n.273/02	TMPC	500	79,5	1983	
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA TUNISIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE - 2 LINEE	art.30 legge n.273/02	TMPC	650	53,0	1994	
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA LIBIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE	art.30 legge n.273/02	GREENSTREAM	850	24,5	2004	
Totale				**157,0**		
PIATTAFORMA GARIBALDI K - PIATTAFORMA IVANA	gasdotto di coltivazione	ENI DIV.AGIP				
PIATTAFORMA BARBARA T - PIATTAFORMA MARIKA	gasdotto di coltivazione	ENI DIV.AGIP				
Totale				-		

ALLEGATO 3 - INTERCONNECTOR - (Aggiornamento al 1° agosto 2008)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno previsto di entrata in esercizio	NOTE
IGI - INTERCONNESSIONE DELLE RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DI GAS NATURALE DI ITALIA E GRECIA	art.2 punto 17direttiva 2003/55/CE art.1, co.17, legge n.239/04 art.30 legge n.273/02	POSEIDON S.A.	800	207	2012	48 km di cui 28 km ricadenti nel mare territoriale

ALLEGATO 4 - METANODOTTI DI COLLEGAMENTO CON I TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE GNL - (Aggiornamento al 1° agosto 2008)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno previsto di entrata in esercizio	NOTE
Terminale GNL - CAVARZERE	f	Terminale GNL Adriatico s.r.l.	760	41,0	2008	

08A06091

DECRETO 1º agosto 2008.

Nomina del collegio commissariale della S.r.l. Bugetty By Grignasco, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2008, con il quale il tribunale di Novara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Filatura di Grignasco;

Visti i propri decreti in data 15 febbraio 2008 ed in data 25 febbraio 2008 con i quali sono stati nominati rispettivamente i Commissari straordinari nelle persone dell'avv. Alessandra Giovetti, dott. Alfio Lamanna e dott. Stefano Marastoni ed il Comitato di Sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Filatura di Grignasco S.p.a.;

Visto il decreto in data 26/28 maggio 2008 con il quale il tribunale di Novara ha dichiarato, ai sensi dell'art. 81, comma 2, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Bugetty By Grignasco S.r.l. con sede legale in Montemurlo (Prato) ed effettiva in Grignasco (Novara);

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari e del Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della società sopra richiamata;

Preso atto che nelle more della nomina dei commissari straordinari il dott. Alfio Lamanna è deceduto in data 17 giugno 2008;

Visto il decreto in pari data con cui nel Collegio commissariale della società Filatura di Grignasco S.p.a., è stato nominato commissario straordinario, in sostituzione del dott. Alfio Lamanna, il dott. Fermo Andrea Martinelli;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Bugetty By Grignasco S.r.l. sono nominati commissari straordinari l'avv. Alessandra Giovetti, nata a Torino, l'8 novembre 1966, il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo Ne' Monti (Reggio Emilia), il 1º settembre 1959, il dott. Fermo Andrea Martinelli, nato a Milano il 10 maggio 1943, ed è preposto il medesimo Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 25 febbraio 2008, per la Filatura di Grignasco S.p.a.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Novara;

alla Camera di commercio di Novara per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Grignasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06093

DECRETO 1º agosto 2008.

Nomina del commissario straordinario della società Tecno A S.r.l. e delle società collegate, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 30 gennaio 2007 - 1º febbraio 2007 con il quale il tribunale di Pinerolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della TECNO A S.r.l., con sede in Scalenghe;

Visto il decreto in data 27 aprile 2007, con il quale il tribunale di Pinerolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 comma 2 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria delle società collegate CO.FR.AS S.r.l., DIS.TE.KO S.r.l. ed ENGIS di Fratoni Vittorio e C. S.n.c. nonché, per l'effetto, ai soci illimitatamente responsabili Vittorio Fratoni;

Visti i propri decreti in data 13 febbraio 2007 ed in data 10 maggio 2007, con cui è stato nominato nelle predette procedure il commissario straordinario;

Rilevata la necessità di dover provvedere alla nomina del commissario straordinario, nelle procedure sopra richiamate in sostituzione del commissario straordinario deceduto;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria della TECNO.A. S.r.l., e delle società collegate S.r.l. CO.FR.AS, S.r.l. DIS.TE.KO ed ENGIS di FRATONI., Vittorio e C. S.n.c., nonché per l'effetto, ai soci illimitatamente responsabili Vittorio Fratoni ed Antonio Costa, è nominato commissario straordinario l'avv. Giorgio Lamanna nato a Genova il 21 gennaio 1971.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Pinerolo;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

ai comuni di Scalenghe, Piossasco e Sangano;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 1° agosto 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06094

DECRETO 1° agosto 2008.

Nomina del commissario straordinario della società Gruppo Maha, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Nola in data 26 giugno 2008, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Gruppo Maha S.p.a;

Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto altresì di preporre alla procedura di amministrazione straordinaria il dott. Paolo Lupi, già commissario giudiziale;

Visti gli articoli 38 comma 3 secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Gruppo Maha S.p.a. è nominato commissario straordinario il dott. Paolo Lupi, nato a Roma il 10 maggio 1960.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Nola;

alla Camera di commercio di Napoli ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla regione Campania;

al comune di Nola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° agosto 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06095

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 2008.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 sopra citata anche ad altri aeroporti tra cui quello di Cuneo;

Vista la delega conferita con nota n. M.TRA/UDCM/GAB AC n. 0001788 del 31 gennaio 2008 dal Ministro dei trasporti *illo tempore* al Presidente della regione Liguria, ai sensi del comma 2 dell art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Albenga;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si è tenuta il 2 aprile 2008;

Vista la nota n. 8582 del 25 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino e viceversa;

Vista la nota informativa n. 3430 dell'11 luglio 2008 con la quale, ai sensi dell art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento CEE n. 2408/1992, viene comunicato al vettore aereo Air One che è stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico;

Vista la nota informativa n. 3431 dell'11 luglio 2008 con la quale si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i contenuti dell imposizione;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuità dei servizi di trasporto aereo sulla rotta Albenga- Roma e viceversa, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinato all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4, paragrafo1, lettera *d)* del Regolamento n. 2408/1992 CEE;

Considerato altresì, che tale accertamento è condizionato alla facoltà dei vettori di pronunciarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto, occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Albenga-Roma Fiumicino e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della comunicazione della Commissione, relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procederà ad esperire la gara secondo le modalità previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere *d), e), f), h), i)* del Regolamento (CEE) n. 2408/92. La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori sarà stabilita con successivo decreto.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SULLA ROTTA ALBENGA- ROMA FIUMICINO E VICEVERSA.

A norma delle disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1, lett. *a)* del Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la regione Liguria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. *Rotte interessate.*

Albenga-Roma Fiumicino e v.v.

1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2. L ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2. *Articolazione degli oneri di servizio pubblico.*

2.1 In termini di durata:

un anno dall'attivazione del servizio.

2.2 In termini di numero di frequenze minime:

tra Albenga e Roma Fiumicino e viceversa.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno il lunedì, martedì, giovedì e venerdì per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità minima 29 posti;

1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno il sabato, ed 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno la domenica, per tutto l anno, da operarsi con aeromobile con capacità minima 29 posti.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

2.3. In termini di orari:

sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino il lunedì, martedì, giovedì e venerdì gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 6,30 - 7,30 e 1 volo con partenza nella fascia oraria 17,00 - 18,00;

sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino il sabato gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 6,30 - 7,30 e 1 volo la domenica con partenza nella fascia oraria 17,00 - 18,00;

sulla rotta Roma Fiumicino-Albenga il lunedì, martedì, giovedì e venerdì gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 8,30 - 9,30 e 1 volo con partenza nella fascia oraria 19,00 - 20,00;

sulla rotta Roma Fiumicino-Albenga gli orari dovranno prevedere 1 volo il sabato con partenza nella fascia oraria 8,30 - 9,30 e 1 volo la domenica con partenza nella fascia oraria 19,00 - 20,00.

2.4. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

il servizio Albenga-Roma Fiumicino e viceversa dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 29 posti per tutto l'anno.

Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive, né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.5. In termini di tariffe:

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Albenga-Roma Fiumicino 92,00 euro;

Roma Fiumicino-Albenga 92,00 euro.

Le tariffe indicate sono da intendersi I.V.A. esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) nel mese di gennaio 2009 gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione del semestre precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

c) in caso di variazione percentualmente superiore al 5% in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal primo trimestre 2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore valutata convenzionalmente nella misura del 30%. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dal prezzo del carburante di luglio 2008. Il prezzo va riferito al valore medio rilevato nel mese precedente. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platts del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo espressa in Dollari USA per tonnellata. La quotazione così ottenuta viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC. L'adeguamento in argomento è effettuato dietro istanza dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra possono essere sentiti i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa e non agli oneri e surcharges.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2.6. In termini di continuità dei servizi:

al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

garantire il servizio per 12 mesi consecutivi;

uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;

fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare a € 400.000,00 mediante fideiussione assicurativa o bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato;

effettuare almeno il 98% dei voli previsti, su base semestrale, con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;

corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3.000 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale della città di Albenga.

Le penali di cui al presente punto sono cumulabili sia con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 (recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato), sia con le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172 in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie.

08A06097

DECRETO 6 agosto 2008.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e viceversa, Crotone-Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/1992, l'imposizione degli oneri di servizio pub-

blico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali;

Vista la delega conferita con nota n. 0004530 del 3 aprile 2008 dal Ministro dei trasporti al Presidente della regione Calabria, ai sensi dell art. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto dei nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per Crotone in conformità al Regolamento 2408/92/CEE;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi sopra citata, riunitasi nei giorni 22 aprile 2008 e 6 maggio 2008;

Vista la nota informativa n. 0007755 del 21 luglio 2008 con la quale, ai sensi dell art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato alla Commissione europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Crotone;

Vista la nota informativa n. 3351 del 9 luglio 2008 con la quale, ai sensi del suddetto regolamento CEE, viene comunicato all'IBAR e ad Assaereo che è stata avviata la procedura per una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per Crotone e si invitano le medesime associazioni a divulgare presso i propri associati i contenuti dell imposizione;

Vista la nota informativa n. 003393 del 10 luglio 2008 con la quale, ai sensi dell art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento CEE n. 2408/1992, viene comunicato ai vettori Air One e Air Bee che è stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per Crotone;

Considerato che la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1, lettera *d)* del regolamento 2408/92 CEE;

Considerato altresì, che tale accertamento è condizionato alla facoltà dei vettori di pronunciarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto, occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Crotone -Milano Linate e viceversa, nonché Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, della comunicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procederà ad esperire la gara secondo le modalità previste dall art. 4, paragrafo 1, lettere *d), e), f), h), i)* del regolamento (CEE) n. 2408/92.

Art. 2.

La data dalla quale gli oneri di cui al precedente art. 1 divengono obbligatori sarà stabilita con successivo decreto.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
SUI SERVIZI AEREI REGOLARI
ALL'INTERNO DELL'ITALIA

A norma delle disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1, lett. *a)* del Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente a quanto previsto dall art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. *Rotte interessate.*

Crotone-Roma Fiumicino e vv.;

Crotone-Milano Linate e vv.

1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2. L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2. *Articolazione degli oneri di servizio pubblico.*

2.1 In termini di numero di frequenze minime:

tra Crotone e Roma Fiumicino e vv.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno per tutto l'anno;

l'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

tra Crotone e Milano Linate e vv.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l anno;

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

2.2. In termini di orari:

sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino:

1 volo con partenza nella fascia 6,30 8,00 1 volo con partenza nella fascia 17,00 18,00;

sulla rotta Roma-Fiumicino Crotone:

1 volo con partenza nella fascia 9,00 10,30 1 volo con partenza nella fascia 19,00 21,00;

sulla rotta Crotone-Milano Linate:

1 volo con partenza nella fascia 6,00 9,30;

sulla rotta Milano Linate-Crotone:

1 volo con partenza nella fascia 19,00 21,00.

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

il servizio dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 105 posti per tutto l'anno.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.4. In termini di tariffe:

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Crotone-Roma Fiumicino e vv. (periodo giugno/30 settembre) € 79,00 (periodo 1º ottobre/31 maggio) € 60,00;

Crotone-Milano Linate e vv. (periodo 1º giugno/30 settembre) € 110,00 (periodo 1º ottobre/31 maggio) € 90,00.

Tutte le tariffe indicate sono al netto di I.V.A. e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

In caso di variazione percentualmente superiore al 5% in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal primo trimestre 2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore valutata convenzionalmente nella misura del 30%. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dal prezzo del carburante di agosto 2008. Il prezzo va riferito al valore medio rilevato nel mese precedente. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platt s del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo espressa in Dollari USA per tonnellata. La quotazione così ottenuta viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC. L'adeguamento in argomento è effettuato dietro istanza dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d ufficio. Nel corso dell istruttoria di cui sopra possono essere sentiti i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa e non agli oneri e surcharges.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2.5. In termini di continuità dei servizi:

al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;

fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno € 700.000,00 - per ognuna delle due rotte mediante fideiussione assicurativa o bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, il quale Ente la impiegherà per garantire la prosecuzione del regime onerato;

effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore;

corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della città di Crotone.

Le penali di cui al presente punto sono cumulabili sia con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 (recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato»), sia con le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172 in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie.

08A06096

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2008.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma - Circoscrizioni di RM 1 e 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota del 18 luglio 2008 con la quale l'Ufficio provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 16 luglio 2008 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di RM 1 e 2 per mancanza di collegamento telematico e il servizio è stato erogato dalle ore 10,45, inoltre la circoscrizione di Roma 1, a causa di uno sciopero indetto dalla O.S. RDB ha funzionato solo per 75 minuti fino alle ore 12;

Vista la nota n. 9216 del 31 luglio 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 324 del 4 agosto 2008 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma, esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Latina;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 16 luglio 2008 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma - Circoscrizioni di RM 1 e 2;

regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A06101

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1ª gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 2523 del 25 luglio 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 25 luglio 2008 dalle ore 11,30 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU, tenutasi fino alle ore 11,30 alle ore 12,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. 1573 del 31 luglio 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 25 luglio 2008 dalle ore 11,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 agosto 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A06092

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 21 agosto 2008, n. **20/2008**.

Libro Unico del Lavoro e attività ispettiva - articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008: prime istruzioni operative al personale ispettivo.

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

Alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro

All'INPS - Direzione centrale vigilanza sulle entrate ed economia sommersa

All'INAIL - Direzione centrale rischi

All'ENPALS - Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza

All'INPGI - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'IPSEMA - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'ENASARCO - Unità organizzativa vigilanza e coordinamento

Al Comando carabinieri per la tutela del lavoro

e p.c. *Alla Provincia autonoma di Bolzano*

Alla Provincia Autonoma di Trento

Al Comando generale della Guardia di finanza

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All'Ispettorato regionale del lavoro di Catania

Al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro

Al Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Finalità.

Obiettivo della presente circolare è quello di evidenziare al personale ispettivo, anche al fine di uniformarne l'azione sull'intero territorio nazionale, il radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza a seguito della eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

Giova peraltro subito evidenziare, per comprendere la portata della misura e in attesa di ulteriori chiarimenti e indirizzi operativi, che la nuova disciplina sulla de-regolazione e semplificazione degli strumenti di gestione dei rapporti di lavoro si richiama integralmente alla filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e come tale va interpretata nella fase applicativa.

Abrogazioni.

Si evidenzia, in primo luogo, l'abrogazione ex art. 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, delle

disposizioni che prevedevano l'istituzione e la tenuta dei preesistenti libri obbligatori in materia di lavoro. Sono espressamente abrogati:

1) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che imponeva l'istituzione dei libri matricola e paga delle aziende soggette all'assicurazione Inail;

2) l'art. 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, che imponeva l'istituzione dei libri matricola e paga per le aziende soggette all'Inps;

3) l'art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che stabiliva gli obblighi di conservazione dei libri di matricola e paga;

4) l'art. 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che obbligava i datori di lavoro agricoli ad istituire e tenere il registro d'impresa;

5) l'art. 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che prevedeva l'istituzione dei libri matricola e paga per le aziende giornalistiche;

6) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che prevedevano particolari registrazioni sui libri di matricola e paga in materia di assegni familiari;

7) il comma 1178 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sanzionava la mancata istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e paga (cd. «supersanzione»).

Sono inoltre implicitamente abrogate anche le seguenti disposizioni, che richiamano direttamente gli abrogati libri di matricola e paga:

1) l'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, che fanno riferimento ai libri paga e matricola per i lavoratori dello spettacolo;

2) gli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, che fanno riferimento ai libri paga e matricola per l'assicurazione contro le malattie.

Sono state poi modificate (ex art. 39, comma 9, e art. 40, commi 1 e 3, del decreto legge n. 112 del 2008) ulteriori disposizioni per uniformare gli adempimenti al libro unico del lavoro:

1) le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 877 che prevedevano l'obbligo di istituzione e tenuta del registro dei lavoranti a domicilio e del libretto personale di controllo;

2) l'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, che imponeva la tenuta di un apposito registro per l'orario di lavoro dei lavoratori mobili nelle imprese di autotrasporto;

3) l'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che prevedeva l'obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di copia dei libri obbligatori di lavoro affidati al consulente del lavoro.

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 9 luglio 2008 le norme ora specificamente elencate devono intendersi definitivamente abrogate e, conseguentemente, non più in vigore.

Libro unico del lavoro: soggetti obbligati.

Rientrano tra i soggetti obbligati alla istituzione e alla tenuta del nuovo libro obbligatorio i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, quelli dell'autotrasporto e quelli marittimi, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico.

Nel libro unico del lavoro dovranno trovare posto i dati riferiti a:

1) lavoratori subordinati, anche se occupati presso sedi operative situate all'estero, compresi i lavoratori in missione nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati;

2) i collaboratori coordinati e continuativi, indipendentemente dalla modalità organizzativa (con o senza progetto);

3) gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro).

Non sono più oggetto di registrazione, invece, i dati riguardanti:

1) i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari;

2) i coadiuvanti delle imprese commerciali;

3) i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

Non rientrano, pertanto, tra gli obbligati alla tenuta del libro unico del lavoro:

1) le società cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di società, anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale (quando sovrintendono al lavoro altrui) dei rispettivi soci; le società, anche cooperative, sono obbligate a istituire il libro unico per i soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i propri dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione con apporto di lavoro, alla medesima stregua della generalità dei datori di lavoro;

2) l'impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, che nell'impresa prestino attività manuale o non manuale (salvo che non siano dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione con apporto lavorativo);

3) i titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione, ma operino col solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti;

4) le società (di persone e di capitali) e le ditte individuali del commercio (terziario) che non occupino

dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi a progetto, associati in partecipazione o simili, ma operino solo col lavoro del titolare o dei soci lavoratori.

Sono, infine, esentate dalla tenuta del libro unico del lavoro le pubbliche amministrazioni, le quali provvedono alle prescritte registrazioni mediante i fogli o cedolini o ruoli di paga, elaborati individualmente per ciascun dipendente pubblico.

Obbligo di istituzione e tenuta.

Il libro unico del lavoro assolve la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale della impresa.

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, «il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro». Le nuove disposizioni obbligano dunque il datore di lavoro a istituire e tenere un solo ed unico libro, anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro può essere effettuata soltanto mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi, che si adattano perfettamente alle procedure attualmente in uso:

a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'INAIL o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'INAIL, in sede di stampa del modulo continuo;

b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'INAIL, alla stampa e generazione della numerazione automatica;

c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

Come si nota, le modalità di tenuta del libro unico del lavoro rispettano l'esigenza di non irrigidire in alcun modo le odierne modalità di tenuta - anche informatica - dei libri di matricola, paga e presenze, mirando tuttavia alla piena attuazione dei sistemi di elaborazione.

Con specifico riferimento alla modalità di tenuta su supporti magnetici, va precisato, ulteriormente, che i documenti informatici che compongono il libro unico del lavoro devono avere la forma di documenti statici non modificabili e devono essere emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica. Essi possono essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché rimanga sempre assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di paga. Inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome e nome e al codice fiscale del lavoratore, alla data e alle associazioni logiche di tali dati. Il libro unico su supporti magnetici deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico (formato «pdf»), in caso di verifiche, controlli o ispezioni.

Quale che sia il sistema di tenuta adottato, resta fermo l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio che compone il libro unico del lavoro una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati.

Si ricava, altresì, dalla norma l'impossibilità di istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro, il quale dovrà essere costituito da un documento unitario, quanto a vidimazione, numerazione, registrazioni, tenuta e conservazione. Peraltro, deve ritenersi corretta, e quindi non sanzionabile, all'interno del libro unico del lavoro regolarmente istituito, l'eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze, mantenendo ovviamente una numerazione sequenziale. In ottica semplificatrice, i dati del calendario delle presenze potranno essere esposti sul libro unico del lavoro anche con modalità analoghe a quelle in atto con riferimento alla sezione presenze dell'abrogato libro paga, secondo l'organizzazione della singola azienda o del soggetto cui è affidata la elaborazione e la tenuta del libro stesso, ferma restando l'unicità documentale del libro unico del lavoro.

Con riferimento alla violazione dell'obbligo di istituzione va immediatamente segnalato come l'odierno regime sanzionatorio stabilisca una sanzione rigorosa, ma più equilibrata rispetto al passato. A fronte della introduzione della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, il libro unico del lavoro non soccorre più a esigenze di contrasto al lavoro sommerso, ma consente agli organi ispettivi l'analisi approfondita e specifica della regolarità di gestione dei rapporti di lavoro con riguardo ai profili retributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali, agli aspetti sostanziali di inquadramento contrattuale e professionale, di corretto sviluppo dell'orario di lavoro e dei tempi di riposo, della fruizione di ferie e permessi, della esatta valorizzazione e gestione delle assenze tutelate.

Quanto alla violazione dell'obbligo di tenuta la condotta sanzionabile riguarda esclusivamente le irregolarità riscontrate riguardo alla adozione di una delle modalità di cui al richiamato art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008.

La sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro è ora stabilita dall'art. 39, comma 6, del decreto-legge n. 112/2008 nell'importo da 500 a 2.500 euro.

La condotta illecita specificamente sanzionata riguarda le ipotesi in cui il datore di lavoro:

1) risulti del tutto sprovvisto del libro unico del lavoro;

2) abbia messo in uso un libro unico del lavoro senza rispettare uno dei sistemi di tenuta previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 e sopra richiamati.

Quanto alla diffida obbligatoria (di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124) l'istituto è pienamente applicabile, trattandosi di inosservanza sanabile, perché materialmente realizzabile, secondo quanto illustrato dalla Circolare di questo Ministero del 23 marzo 2006, n. 9. Il datore di lavoro che ottemperi si troverà ammesso a pagare la sanzione minima pari a € 500.

Luogo di tenuta.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, il luogo di tenuta e conservazione del libro unico non è più, come in passato, il «luogo in cui si esegue il lavoro», ma alternativamente:

a) la sede legale dell'impresa;

b) lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato (art. 5, comma 1, della legge n. 12/1979);

c) i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

Per i gruppi di impresa si ricorda che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la società capogruppo può essere affidataria di tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 per le società collegate del gruppo, ivi compreso l'affidamento della tenuta del libro unico del lavoro.

Scompare, peraltro, la necessità di istituire e tenere copie «conformi» del libro obbligatorio, mentre resta fermo l'obbligo di preventiva comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente dell'affidamento della tenuta del libro unico del lavoro al consulente del lavoro, al professionista autorizzato o al servizio o centro di assistenza.

Numerazione unitaria.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, i consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 12/1979, autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono, preventivamente, ottenere delega scritta da ciascun datore di lavoro assistito, la quale potrà risultare anche dalla lettera di incarico o da altro documento similare.

Contestualmente alla prima richiesta di autorizzazione i medesimi soggetti dovranno inviare all'INAIL, in via telematica, un elenco dei datori di lavoro assistiti, indicandone il codice fiscale. Gli stessi, inoltre, dovranno provvedere a comunicare all'Istituto, sempre in via telematica, la formalizzazione dell'incarico da parte di un nuovo datore di lavoro ovvero la cessazione dell'incarico nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati, entro trenta giorni dall'evento.

I soggetti già abilitati alla tenuta del libro paga unificato per più datori di lavoro, ferma restando tale abilitazione, sono tenuti, entro la fine del periodo transitorio, a presentare un elenco dei soggetti assistiti all'INAIL. L'Istituto provvederà a una verifica formale delle condizioni di autorizzazione, soprattutto per quanto attiene alla repressione di eventuali ipotesi di abusivismo. Appare opportuno precisare che la numerazione unitaria, indipendentemente dalle modalità di realizzazione del libro unico, dovrà essere unica per ciascuna autorizzazione.

Si ritiene, infine, di dover confermare la facoltà delle sedi INAIL, anche su indicazione della Direzione provinciale del lavoro, di sospendere o revocare le autorizzazioni alla numerazione unitaria in tutti i casi in cui la tenuta del libro unico del lavoro da parte del soggetto autorizzato mostri elementi di dolo o di gravi mancanze rispetto alle modalità di regolare gestione dello stesso, sia relativamente alla tenuta unitaria che riguardo alle scritturazioni eseguite.

Obblighi di registrazione: contenuti.

Le registrazioni sul libro unico del lavoro, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 sono obbligatorie non soltanto per la generalità dei lavoratori subordinati inseriti nell'organizzazione d'impresa, compresi i lavoratori in somministrazione (che pertanto risulteranno iscritti nel libro unico dell'utilizzatore oltreché in quello dell'agenzia per il lavoro che li assume), ma anche per:

1) collaborazione coordinata e continuativa;

2) collaborazione coordinata e continuativa a progetto;

3) collaborazione coordinata e continuativa occasionale (cd. «mini-co.co.co.»);

4) associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Per ciascun lavoratore il cui rapporto di lavoro sia riconducibile a una delle tipologie contrattuali menzionate devono essere indicati:

1) il nome e cognome;

2) il codice fiscale;

3) la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale (nei casi in cui ricorrono);

4) la retribuzione base;

5) l'anzianità di servizio;

6) le relative posizioni assicurative e previdenziali.

Inoltre, in base alle previsioni del secondo comma dello stesso art. 39, nel libro unico del lavoro deve essere effettuata qualsiasi annotazione riferita a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro. Devono essere comprese, quindi, nelle registrazioni obbligatorie:

1) le somme a titolo di rimborso spese;

2) le trattenute a qualsiasi titolo effettuate;

3) le detrazioni fiscali;

4) i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;

5) le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.

Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere individuate specificatamente.

Il libro unico del lavoro, inoltre, deve contenere il calendario delle presenze. Per i lavoratori dipendenti dovranno risultare registrate, per ogni giorno:

1) il numero delle ore di lavoro effettuate;

2) l'indicazione delle ore di straordinario;

3) le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite;

4) le ferie;

5) i riposi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, le annotazioni relative alla presenza o assenza dei lavoratori devono essere effettuate utilizzando causali inequivoche, risultanti da apposita legenda tenuta anche separatamente dal libro unico.

Con riferimento ai lavoratori che sono retribuiti in misura fissa o a giornata intera o con riguardo a periodi superiori deve essere annotata soltanto la giornata di presenza al lavoro; pare opportuno precisare, tuttavia, che anche in tale ipotesi permane l'obbligo di indicare la causale relativa alle assenze. Tale obbligo si intende inoltre esteso ai collaboratori autonomi iscritti sul libro unico del lavoro, con riguardo alle assenze che hanno riflesso su istituti legali o prestazioni previdenziali.

Nei casi in cui il lavoratore non percepisca alcuna retribuzione o compenso (ad esempio nel caso di taluni collaboratori amministratori di società) o non svolga la propria prestazione lavorativa (ad esempio lavoratore intermittente nei periodi di stand by) la registrazione sul libro unico del lavoro deve avvenire, in ottica semplificatrice, solo in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l'attività lavorativa o a percepire compensi o somme, nonché al termine del rapporto medesimo. In caso di lavoro a chiamata con obbligo di risposta le scritturazioni sul libro unico sono da intendersi sempre obbligatorie, anche nei periodi in cui il lavoratore percepisce la sola indennità di disponibilità.

Per quanto attiene ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione vanno esclusi dalle registrazioni nel libro unico del lavoro tutti quei soggetti che svolgano tali attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali, a titolo esemplificativo:

agenti e rappresentati individuali che svolgono l'attività in forma di impresa;

amministratori, sindaci e componenti di collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale;

associati in partecipazione, che svolgano tale attività in forma imprenditoriale o quale parte della propria attività di impresa o lavoro autonomo.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, l'utilizzatore dovrà limitarsi ad annotare i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, agenzia di somministrazione), mentre il somministratore dovrà procedere alle annotazioni integrali anche con riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi.

In ottica semplificatrice, i datori di lavoro agricoli che, assumendo lavoratori per un numero di giornate non superiore a 270 in ragione di anno, adottavano il registro d'impresa semplificato (allegato B del decreto ministeriale 29 settembre 1995) sono esonerati dal documentare la registrazione delle presenze nel libro unico del lavoro.

Con riferimento al lavoro a domicilio, le modifiche apportate alla legge n. 877 del 1973 dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 comportano che nel libro unico del lavoro dovranno essere riportati, con riferimento a ciascun lavoratore a domicilio, anche i seguenti dati:

1) le date e le ore di consegna del lavoro;

2) le date e le ore di riconsegna del lavoro;

3) la descrizione del lavoro eseguito;

4) la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito.

In ottica semplificatrice, i dati sul lavoro a domicilio potranno essere esposti sul libro unico del lavoro, regolarmente istituito e tenuto, anche con modalità analoghe a quelle in atto con riferimento all'abrogato libretto personale di controllo, secondo l'organizzazione della singola azienda o del soggetto cui è affidata la elaborazione e la tenuta del libro stesso, ferma restando l'unicità documentale del libro unico del lavoro.

Infine, secondo le disposizioni di cui all'art. 39, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008 il datore di lavoro può, nei confronti dei lavoratori subordinati, assolvere all'obbligo di consegna del prospetto di paga mediante consegna di una fotocopia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro. In tal caso, tuttavia, l'adempimento si intende comunque assolto anche se la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i dati relativi al calendario delle presenze.

Obblighi di registrazione: profili sanzionatori.

Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha innovato sul sistema sanzionatorio previgente che puniva l'omessa o errata registrazione dei dati sui libri obbligatori di lavoro con riferimento alle regole di corretta compilazione e alle violazioni di carattere meramente formale. L'art. 39, comma 7, collega infatti la reazione punitiva alle ipotesi di sostanziale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori. Il datore di lavoro non può dunque essere punito per gli errori di carattere meramente materiale e formale e per le omesse registrazioni che non incidono sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.

Oggetto di sanzione sono pertanto unicamente le omesse e le infedeli registrazioni che direttamente comportano un disvalore ai fini retributivi, previdenziali (contributivi e assicurativi) o fiscali relativamente al singolo rapporto di lavoro, ovvero un occultamento ai fini legali: si tratta di due distinte ipotesi di violazione, una di tipo omissivo (i dati non sono stati registrati), una di tipo commissivo (i dati sono registrati in modo non corrispondente al vero).

A integrare la condotta concorre l'omissione o l'infedeltà nella registrazione di uno qualsiasi dei dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro, senza che la violazione possa ritenersi realizzata per ciascun dato omesso o infedelmente trascritto.

Non rientrano fra le condotte punibili i casi in cui, per incertezze interpretative su modifiche legislative, amministrative o contrattuali ovvero per ritardi nella diffusione del testo di un rinnovo contrattuale o ancora per la difficoltà di individuare correttamente la natura delle prestazioni di lavoro rese (ad esempio con riguardo agli straordinari giornalieri e settimanali), il datore di lavoro non abbia provveduto ad aggiornare i dati retributivi nel mese di decorrenza o di riferimento.

La sanzione pecuniaria amministrativa è distinta in base alla gravità della condotta, sulla scorta del numero dei lavoratori interessati dalle omesse o infedeli registrazioni sostanziali:

1) fino a dieci lavoratori l'importo della sanzione va da 150 a 1500 euro;

2) da undici lavoratori in su la sanzione va da 500 a 3000 euro.

Per il calcolo dei lavoratori soccorre il criterio indicato dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, secondo cui devono computarsi i lavoratori subordinati, a prescindere dall'effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e risultino ancora in forza al momento della commissione dell'illecito. Per evitare inaccettabili sperequazioni, ai fini sanzionatori, si ritiene di dover computare anche i lavoratori occupati «in nero» nel periodo di riferimento, il cui rapporto di lavoro sia riconducibile ad una delle tipologie contrattuali iscrivibili nel libro unico del lavoro.

La diffida obbligatoria è applicabile nei casi di omissione, trattandosi di inosservanza sanabile, in quanto le registrazioni omesse sono materialmente realizzabili (il datore di lavoro che ottempera è ammesso a pagare la sanzione minima pari a € 150, fino a dieci lavoratori, e a € 500, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori). Non così nei casi di infedele registrazione, trattandosi di condotta di tipo commissivo.

Obblighi di registrazione: limiti temporali.

Le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, con riferimento ai dati di cui ai commi 1 e 2, devono avvenire «per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo». Ponendosi la norma lo scopo evidente di uniformare il termine ultimo delle scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi, si ritengono in ogni caso non tardive, e quindi non sanzionabili, le scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile, in tutti i casi in cui lo stesso sia posposto per la particolare ricorrenza del giorno di scadenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, viene fatta salva la facoltà, per le aziende che hanno in uso una retribuzione «sfasata», di seguitare a valorizzare le presenze nel mese successivo, evitando qualsiasi complicazione: la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire, infatti, con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro. Al riguardo, si precisa, tuttavia, che possono essere oggetto di registrazione differita i soli dati variabili retributivi, permanendo l'obbligo di annotare sul

libro unico del lavoro — per ciascun periodo entro il giorno 16 del mese successivo — le presenze del periodo di riferimento.

La sanzione pecuniaria amministrativa, di cui all'art. 39, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 è, anche in questo, caso differenziata in ragione della gravità della condotta, in base al numero dei lavoratori interessati, calcolati secondo i criteri già richiamati di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008:

1) fino a dieci lavoratori l'importo della sanzione va da 100 a 600 euro;

2) da undici lavoratori in su la sanzione va da 150 a 1500 euro.

La diffida obbligatoria è applicabile in tutti i casi di tardiva registrazione, nella forma della cd. «diffida ora per allora», trattandosi di inosservanza sanabile, in quanto le registrazioni, seppure in ritardo, sono state materialmente effettuate e l'interesse previsto dalla norma è stato recuperato (il datore di lavoro è ammesso a pagare la sanzione pecuniaria minima pari a € 100, fino a dieci lavoratori, e a € 150, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori).

Obbligo di esibizione.

Sotto il profilo della vigilanza il termine di compilazione del nuovo libro obbligatorio di lavoro comporta che gli ispettori all'atto dell'accesso ispettivo in azienda, o in una delle sedi della azienda, si troveranno a richiedere l'esibizione del libro unico aggiornato fino al mese precedente (se l'ispezione avviene dopo il 16 del mese) ovvero fino a due mesi precedenti (se l'ispezione avviene prima del 16 del mese).

Ovviamente, nell'uno e nell'altro caso, i funzionari accertatori ordineranno l'esibizione del libro unico del lavoro aggiornato al mese in corso in data successiva al 16 del mese seguente quello di avvio dell'ispezione.

Resta ferma, naturalmente, la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori trovati intenti al lavoro all'atto dell'accesso ispettivo, mediante l'esame delle comunicazioni obbligatorie preventive di instaurazione.

L'obbligo di esibizione, peraltro, grava, a seconda dei casi, sul datore di lavoro, sul consulente del lavoro o su uno dei professionisti parimenti autorizzati, o ancora sul servizio o centro di assistenza della associazione di categoria.

a) Il datore di lavoro.

Il datore di lavoro soggetto all'obbligo di istituzione del libro unico del lavoro, che lo detenga nella sede legale, è altresì obbligato alla «esibizione agli organi di vigilanza» di cui all'art. 39, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008 precisa che il libro unico del lavoro deve essere esibito tempestivamente (e cioè prima che l'ispettore proceda alla redazione del «verbale di primo accesso ispettivo») dal datore di lavoro agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, solo quando si tratta di sede stabile di lavoro, prevedendo che l'esibizione possa avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica.

Per l'individuazione della sede stabile (con riferimento, ovviamente, alle sole aziende multilocalizzate) soccorre il criterio definitorio di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, secondo cui deve considerarsi «sede stabile di lavoro» soltanto quella articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che si presenta idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attività aziendale e risulta dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.

Qualora l'ispezione del lavoro riguardi attività mobili o itineranti, le cui procedure operative comportino lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il personale ispettivo procederà a formulare espressamente la richiesta di esibizione del libro unico del lavoro, in apposito «verbale di primo accesso ispettivo» che diviene prassi necessaria e indispensabile per qualsiasi funzionario accertatore, a garanzia del corretto andamento del procedimento ispettivo.

La sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 39, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, è fissata nell'importo da 200 a 2000 euro. L'inosservanza non è ammessa alla procedura di diffida obbligatoria, trattandosi di condotta commissiva, materialmente insanabile.

b) Il consulente del lavoro.

L'art. 5, comma 1, della legge n. 12 del 1979, nel testo novellato dall'art. 40, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, unificando gli originari primo e terzo comma della disposizione, conferma la facoltà per il datore di lavoro di affidare la tenuta del libro unico direttamente al consulente del lavoro o ad uno degli altri professionisti contemplati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 12 del 1979, ribadendo l'onere per il datore di lavoro di comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio il nome, le generalità e l'indirizzo del professionista cui ha conferito l'incarico di tenuta e cura del libro unico del lavoro (e dell'altra documentazione di lavoro).

Il consulente del lavoro e gli altri professionisti sono sanzionabili per non aver esibito e portato in visione il libro unico del lavoro, conservato e tenuto presso il proprio studio, solo qualora siano decorsi quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata nel «verbale di

primo accesso ispettivo», a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, senza opporre un «giustificato motivo» ostativo o impeditivo.

In caso di prima violazione il professionista che non ottempera all'ordine di esibizione impartito dall'organo di vigilanza va incontro alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro (la diffida obbligatoria non trova applicazione, in quanto trattasi di condotta commissiva).

Peraltro, nel caso in cui il professionista risulti recidivo, ai sensi dell'art. 8-*bis* della legge n. 689 del 1981, ferma restando l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa, il funzionario accertatore che contesta la violazione deve darne tempestivamente comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore, per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

c) Le associazioni di categoria.

Ai sensi dell'art. 39, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, vale a dire i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono tenere presso i loro uffici il libro unico del lavoro.

Pur in assenza di esplicita previsione normativa, in una lettura sistematica della norma, deve ritenersi che anche per l'affidamento del libro ai servizi e ai centri di assistenza delle associazioni di categoria, i datori di lavoro interessati devono provvedere alla preventiva comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, con riferimento alle generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché al luogo dove il libro unico è materialmente reperibile.

Inoltre il personale ispettivo dovrà attentamente vigilare, in contrasto a forme di abusivismo, che i servizi e i centri di assistenza di cui trattasi svolgano la propria attività esclusivamente a favore delle imprese associate e iscritte alle rispettive associazioni di categoria.

Sul piano sanzionatorio, il legislatore prevede una sanzione pecuniaria amministrativa differenziata in base alla gravità della condotta tenuta.

A fronte di una prima e isolata inosservanza, sempreché siano decorsi quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata nel «verbale di primo accesso ispettivo», a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, e non sia stato opposto un «giustificato motivo» ostativo o impeditivo, le associazioni di categoria sono tenute alla sanzione da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva nella violazione dell'obbligo di esibizione la sanzione pecuniaria va da 500 a 3000 euro. La diffida obbligatoria non può applicarsi, trattandosi di condotta commissiva.

Elenchi riepilogativi mensili.

Secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, viene eliminato l'obbligo di riepilogo mensile delle retribuzioni, mentre è attribuito al personale ispettivo, in occasione dell'accesso in azienda, il potere di richiedere ai datori di lavoro che occupino oltre dieci lavoratori oppure operino con più sedi stabili di lavoro di esibire appositi elenchi riepilogativi mensili del personale occupato — anche con riferimento ai soggetti che risultano iscritti nel libro unico del lavoro senza percepire alcuna retribuzione o compenso o senza svolgere alcuna prestazione lavorativa — e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede di lavoro.

Per il calcolo dei lavoratori e per la individuazione delle sedi stabili di lavoro soccorrono i criteri indicati dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

Il comma secondo dello stesso art. 4 chiarisce che il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento, dovendo però aver cura di verificare, caso per caso, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o del servizio o centro di assistenza della associazione di categoria.

L'omessa esibizione dei suddetti elenchi riepilogativi mensili non è soggetta a sanzione pecuniaria amministrativa.

Obbligo di conservazione.

A norma dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, il datore di lavoro ovvero il consulente del lavoro, i professionisti autorizzati o i servizi e centri di assistenza delle associazioni di categoria che detengono il libro hanno l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il secondo comma del citato art. 6, peraltro, estende il medesimo termine di conservazione, per la durata di cinque anni dalla ultima registrazione, ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della semplificazione di cui al decreto-legge n. 112 del 2008.

Non si possono tacere gli effetti positivi del dimezzamento dei termini di conservazione che impongono agli organi di vigilanza, anche nelle ipotesi di verifiche che attengono alla ricostruzione dei crediti contributivi nel termine decennale, di acquisire la documentazione d'ufficio o da parte del lavoratore denunciante, senza gravare il soggetto ispezionato.

A norma dell'art. 39, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, la mancata conservazione del libro unico, ma anche dei libri preesistenti ora dismessi, per il periodo indicato è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 100 a € 600. La diffida obbligatoria è inapplicabile, in ragione della insanabilità della inosservanza.

Accertamenti ispettivi e procedura sanzionatoria.

A norma dell'art. 39 del decreto-legge n. 112 del 2008, competenti a constatare e contestare gli illeciti amministrativi relativi agli obblighi di istituzione, tenuta, registrazione, esibizione e conservazione del libro unico del lavoro, nonché alla conseguente irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste, sono tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

Il libro unico del lavoro può pertanto essere verificato dagli ispettori delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro, degli Ispettorati regionali del lavoro della Sicilia e dei Servizi ispettivi delle province autonome di Trento e Bolzano, ma anche dai funzionari ispettivi degli Istituti ed enti previdenziali ed assicurativi.

Peraltro, il legislatore ha espressamente individuato l'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981, in caso di mancata estinzione delle violazioni mediante pagamento delle sanzioni in misura ridotta, vale a dire la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Regime transitorio e coordinamento normativo.

L'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008 stabilisce, in via transitoria, che fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 (quindi fino al 16 gennaio 2009) i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dallo stesso decreto ministeriale, attraverso la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, preventivamente vidimati e debitamente compilati e aggiornati.

Resta inteso che i documenti menzionati sono assoggettati agli obblighi di tenuta, compilazione ed esibizione di cui all'art. 39 del decreto-legge n. 112 del 2008 e, in caso di violazione, il regime sanzionatorio applicabile sarà solo quello contemplato dalla medesima disposizione normativa.

A norma del comma 3 dello stesso art. 7, il libro matricola e il registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati a far data dal 18 agosto 2008.

Va infine rilevato che molte disposizioni normative, soprattutto in campo fiscale e previdenziale, fanno riferimento agli aboliti libri di matricola e di paga (si pensi, a titolo di esempio, all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). In considerazione di ciò l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008 ha previsto che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto tutte le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono intendersi riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.

La maxisanzione contro il sommerso dopo il libro unico.

L'introduzione del libro unico del lavoro incide profondamente anche sulla c.d. maxisanzione contro il lavoro sommerso di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 36-*bis*, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, è l'impiego di lavoratori «non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria».

Con l'abrogazione del libro matricola e dell'obbligo di iscrizione preventiva, prima della immissione al lavoro, dei lavoratori occupati nei documenti di lavoro, il personale ispettivo dovrà fondare l'accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero esclusivamente sulla effettuazione della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006.

All'atto dell'accesso nel luogo di lavoro il personale ispettivo provvederà pertanto alla acquisizione delle informazioni dai lavoratori trovati presenti e intenti al lavoro, procedendo a redigere apposito «verbale di primo accesso ispettivo», nel quale si dovrà aver cura di:

identificare esattamente, anche mediante documento di identità, i lavoratori;

indicare con precisione e in modo dettagliato le specifiche mansioni, operazioni ed attività svolte dai lavoratori, così come accertate dai verbalizzanti;

dare conto accuratamente di eventuali modalità particolari di tenuta o di abbigliamento e dell'uso di attrezzature o macchinari.

Successivamente, nell'arco della stessa fase di avvio della ispezione, i funzionari accertatori inviteranno il datore di lavoro a fornire prova della avvenuta comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Mentre in un secondo momento dovranno chiedere al datore di lavoro, ovvero al consu-

lente del lavoro o al servizio della associazione di categoria, l'esibizione del libro unico del lavoro (o nella fase transitoria del libro di paga e nel registro presenze).

Qualora i lavoratori risultino occupati in assenza di comunicazione preventiva e non vi sia alcuna scritturazione nel libro unico del lavoro (o negli altri libri obbligatori nella fase transitoria), né sia possibile rilevare da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti la volontà di non occultare i rapporti di lavoro, anche se differentemente qualificati rispetto agli esiti della attività di indagine espletata, si procederà alla contestazione della maxisanzione per il sommerso e, sussistendone le condizioni (art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), alla sospensione della attività d'impresa.

Rinviando ad ulteriori chiarimenti per le modalità applicative della maxisanzione, si ritiene opportuno precisare sin da ora che per le assunzioni effettuate per cause di forza maggiore o per avvenimenti di carattere straordinario, si applica la maxisanzione solo quando l'ispettore ha accertato, valutando attentamente tutte le circostanze, che non sussisteva una oggettiva impossibilità di conoscere anticipatamente il numero e i nominativi dei lavoratori occupati.

Inoltre, la maxisanzione non potrà operare nelle ipotesi in cui l'azienda che si è affidata a professionisti o associazioni di categoria per le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via telematica mediante il modello «UniLAV», in coincidenza con le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati. Ciò a condizione che il datore di lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione preventiva, a mezzo fax e mediante il modello «UniURG» (secondo quanto già previsto per le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici), documentando agli organi di vigilanza l'affidamento degli adempimenti a un soggetto abilitato e autorizzato e la chiusura dello stesso, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura degli studi professionali o degli uffici delle associazioni di categoria (analogamente a quanto previsto dopo il ripristino delle anomalie di funzionamento dei sistemi informatici).

La nuova dichiarazione di assunzione.

Con l'introduzione del libro unico del lavoro e la contestuale abrogazione del libro matricola si è resa necessaria anche la modifica delle previsioni normative riguardanti l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore.

L'obbligo che riguarda soltanto i lavoratori subordinati, è ora sancito dal testo dell'art. 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dall'art. 40, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, che impone al datore di lavoro pubblico e privato, all'atto della assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, di consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 1977.

L'obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione (che nel testo previgente doveva contenere i dati di iscrizione nel libro di matricola) s'intende assolto, alternativamente, mediante la consegna al lavoratore della copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente ovvero del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni relative all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto.

La mancata consegna della dichiarazione di assunzione — nella nuova duplice e alternativa forma — al lavoratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa è sanzionata con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 250 a € 1500 per ogni lavoratore interessato, ai sensi dell'art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 276 del 2003; il trasgressore è ammesso al pagamento nella misura ridotta pari a 500 euro (art. 16 della legge n. 689 del 1981).

In queste ipotesi trova applicazione la diffida obbligatoria (art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004), data la sanabilità dell'inadempimento documentale e informativo. Il datore di lavoro che abbia omesso di consegnare la dichiarazione tempestivamente o non l'abbia consegnata affatto, qualora vi provveda su diffida del personale ispettivo, sarà ammesso al pagamento della cosiddetta «sanzione ridottissima» pari al minimo edittale, vale a dire a 250 euro.

Ricadute sulle modalità di ispezione.

Alla luce delle osservazioni sopra riportate, e fatti salvi ulteriori chiarimenti, si evidenzia in conclusione come il futuro della ispezione del lavoro, in considerazione delle nuove funzionalità del libro unico del lavoro, debba declinare una sistematicità di rapidi accessi ispettivi programmati, volti a rendere percepibile sul territorio la presenza dell'organo di vigilanza e a contrastare il lavoro sommerso, rilevato sulla base della omessa preventiva comunicazione obbligatoria — per i rapporti di lavoro soggetti a tale regime — e della mancanza di qualsiasi altra scritturazione, documentazione o comunicazione, incoraggiando la emersione e promuovendo la legalità, anche recuperando le azioni di prevenzione e promozione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale per l'attività ispettiva
PENNESI

08A06099

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Modifiche ed integrazioni al piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006.

Con il decreto n. 25 del 16 luglio 2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2007, il Segretario generale ha approvato la nuova perimetrazione e classificazione concernente le fasce A e B di pericolosità e le aree a rischio R4 riportate nella nuova Tav. 20 - Fasce fluviali e zone di rischio -, in sostituzione della precedente Tav. 20.

La perimetrazione e classificazione sopraindicata costituiscono aggiornamento del Piano e si applicano dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La documentazione tecnica, idrologica e idraulica, a supporto della richiesta di nuova perimetrazione e classificazione in argomento, è depositata presso le competenti Strutture tecniche della regione Umbria, della provincia di Terni e del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia.

La provincia di Terni, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dagli articoli 3 e 13 della legge n. 225/1992 e dalla legislazione regionale, relativamente alle aree di nuova classificazione di pericolosità, riportate nella cartografia di cui all'art. 1, provvede a verificare che le norme tecniche del P.R.G. del comune di Orvieto, in relazione a tali aree, siano in grado di assicurare la necessaria tutela dal relativo livello di rischio, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998.

Il comune di Orvieto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del PAI, provvede alla trasposizione cartografica dei nuovi limiti delle fasce di pericolosità e delle zone di rischio idraulico, secondo le prescrizioni riportate in tale comma e a quanto previsto dalle disposizioni della regione Umbria emanate con D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria del 21 maggio 2008.

Del decreto segretariale n. 25 del 16 luglio 2008 viene data notizia mediante immediata pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - e nel Bollettino ufficiale della regione Umbria, nonché adeguata pubblicità mediante deposito del presente decreto presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio studi e documentazione per le aree a rischio idraulico e la qualità delle acque, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo -, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione civile, presso la regione Umbria - Dipartimento ambiente, territorio e infrastrutture - servizio risorse idriche e rischio idraulico, ove lo stesso sarà consultabile.

08A06080

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-200) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.